



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

C.so Umberto I, n.192 - 88061 Badolato

P.I. 00164790792 - Tel. 0967.85000- Fax: 096785060

AREA TECNICA-LL.PP.

Determinazione del responsabile unico del procedimento

<p>N. 40</p> <p>Data 25.06.213</p>	<p>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO.</p> <p>(CUP: I96G08000350002 - CIG: 5088442)</p>
------------------------------------	---

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2013 di cui all'art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. è prevista l'esecuzione dei lavori: RECUPERO "PALAZZO GALLELLI" – Delibera CIPE 89/2012;

Visto che con determina Area Tecnica n. 47 del 23/08/2012, esecutiva, il sottoscritto, in relazione al disposto dell'art. 10 del Codice dei contratti, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tutte le attività collegate all'Ufficio LL.PP.;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Visti gli elaborati di progetto esecutivo redatti dai progettisti incaricati da questa stazione appaltante con Determina Area Tecnica n. 117 del 29.09.2009, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del Codice dei contratti pubblici, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto dello stesso Codice e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 22/11/2010, i quali saranno posti a base della gara d'appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;

Considerato che tutti i diversi livelli di progettazione dell'opera pubblica in parola (progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo), hanno ottenuto le verifiche e validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

(Parte II - Titolo II - Capo II) e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori medesimi, avendo altresì il Direttore dei Lavori incaricato, rilasciato l'attestazione prescritta dall'art. 106, comma 1, del Regolamento stesso.

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l'appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;

Visto che per il suddetto appalto di lavori pubblici e per il conseguente contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici" della Parte II, la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni";

Visto, inoltre, che:

- a) in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, del Codice dei contratti, il contratto d'appalto ha per oggetto la sola esecuzione;
- b) in relazione al disposto dell'art. 54 del Codice dei contratti, per l'individuazione degli offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure:
 - aperta o ristretta, disciplinate dall'art. 55;
 - negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 56;
 - negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall'art. 57;
 - del dialogo competitivo disciplinato dall'art. 58;
- c) in relazione al disposto dell'art. 81 del Codice dei contratti le offerte possono essere selezionate:
 - con il criterio del prezzo più basso, disciplinato dall'art. 82;
 - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 83;

Visti, in particolare, gli artt. 121 e 122 del Codice dei contratti e successive modificazioni;

Viste le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 e n. 7 del 24 novembre 2011 e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del Codice dei contratti;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21 dicembre 2011, con la quale è stata fissata la contribuzione per le gare dovuta per il corrente anno 2012 ;

Rilevato, in particolare, che per l'appalto dei lavori in oggetto risulta rispettato il disposto dell'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice dei contratti pubblici (nel testo aggiunto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale prescrive che:

"3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

rilevando che, ai sensi dell'art. 29, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, tale disposizione relativa all'unica centrale di committenza trova applicazione dalla data del 31 marzo 2013, e che l'entrata in vigore della stessa è stata differita al 31 Dicembre 2013;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del codice dei contratti», emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Recupero "Palazzo Gallelli".
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Recupero edificio comunale ai fini dell'ospitalità.
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Atto Pubblico.
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Nessuna.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Art. 54	La selezione degli operatori economici viene effettuata mediante procedura aperta (previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli art. 55, 121 e 122 del Codice dei contratti).
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti Art. 81	La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 82 del Codice dei contratti e dell'art. 118 del relativo Regolamento attuativo, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a "ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara" (per contratto "a misura") trattandosi di corrispettivo contrattuale da stipulare "a misura"

2° Di avvalersi della facoltà di non dar corso alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione (Art. 122, comma 2, del Codice dei contratti) e, quindi, di dare atto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice dei contratti, che questo Ente:

non si avvale della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 70, comma 7, del Codice dei contratti;

3° Di approvare l'allegato schema di bando di gara predisposto dall'ufficio competente per l'esperimento della selezione mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122 del Codice dei contratti (da doversi pubblicare ai sensi dello stesso Codice), con il proprio schema di disciplinare di gara e il modello di istanza di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva da presentare dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara stessa (anch'essi predisposti dall'ufficio competente);

4° Nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d'appalto per il corrente anno 2012 e dalle relative istruzioni è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG), dando atto che per il versamento, da parte di questa stazione appaltante, della contribuzione sulla gara per l'importo previsto di € **225,00** secondo quanto prescritto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano applicazione le procedure indicate dall'AVCP nella citata deliberazione 21 dicembre 2011;

5° Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione sulla gara per l'importo di €. **225,00** indicata al precedente punto 4°, impegno di spesa sull'intervento 495/2009 - cap. 1877 del bilancio esercizio 2013.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Francesco Larocca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li 25.06.2013

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Giuseppe Caristo

La presente determinazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).